

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
Provincia di Pescara

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 86/R DEL 23/12/2020

OGGETTO: Determinazione del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente - anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 2 del 01.07.2020 con il quale ha conferito al sottoscritto la responsabilità del servizio amministrativo-finanziario per il 2° semestre dell'anno 2020;

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 10.08.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto definitivamente il 21 maggio 2018;

VISTO l'art. 67 del CCNL sopra citato relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 67 al comma 1 prevede: *"...le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004...nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità."*;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05.05.2017 con la quale si determinava l'importo della retribuzione di posizione ai n. 2 titolari di posizioni organizzative - da imputare a carico del bilancio - in € 12.911,42, con decorrenza 01/04/2017, variando l'importo precedentemente assegnato;

VISTO che l'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018 stabilisce l'incremento stabile *"dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam"*

non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno";

VISTO altresì l'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21.5.2018 che stabilisce che il Fondo continua ad essere alimentato nella parte variabile di anno in anno *"degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio"*;

VISTO l'art. 67 c. 3 lett. c) che prevede che il Fondo può essere integrato da risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale;

TENUTO CONTO che questo Comune ha previsto l'introito di € 1.000,00 dall'ISTAT per il Censimento generale della popolazione e delle abitazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018, tale cifra deve transitare dal Fondo per essere poi riconosciuta al personale che ha espletato tale attività al di fuori dell'orario di lavoro;

CONSIDERATO inoltre l'art. 67 c. 3 lett. i) del CCNL 21.5.2018 che prevede la possibilità di integrare il Fondo di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del c. 5, lett. b);

VISTO l'art. 68 c. 1 ultimo periodo del CCNL 21.05.2018 che prevede che: *"Sono infine rese disponibili risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"*;

RICHIAMATA la nota ARAN n. 12787/2018 che precisa che le risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato di titolari di posizione organizzativa, una volta uscite dal Fondo risorse decentrate ed entrate negli stanziamenti di bilancio, non possono più ritornarvi anche se, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno non vengono utilizzate integralmente;

CONSIDERATO che al termine della distribuzione delle risorse decentrate per l'anno 2019 secondo gli istituti previsti dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché dei Contratti Integrativi, sono risultate somme non utilizzate, ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2, pari ad € 9.679,58 che possono integrare, una tantum, le risorse che costituiscono il Fondo per il 2020;

VISTO l'art. 67 c. 3 lett. e) del CCNL 21.5.2018 che prevede che il suddetto Fondo viene alimentato con gli importi, variabili di anno in anno, derivanti dagli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;

TENUTO conto che al termine del pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario riferite all'anno 2019, il cui apposito Fondo è stato definito in € 2.203,08, sono risultate somme non utilizzate per € 2.203,08;

VISTE le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75 del 25.5.2017 che

prevede che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*;

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018 secondo la quale *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti."*;

VISTO l'art. 11 del D.L. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in Legge 12 dell'11 febbraio 2019, secondo il quale l'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

RICHIAMATA la circolare MEF n. 16 del 15.06.2020 secondo la quale le economie del Fondo anno precedente, anche riferito allo straordinario, sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;

RICHIAMATO altresì il parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;

CONSIDERATO che il **limite Fondo risorse decentrate 2016** del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore **ammonta a € 30.003,48** (Fondo al netto delle voci che non concorrono al limite) così come risultante dalla ricostruzione operata con determinazione **n. 78/R del 31/12/2018**;

CONSIDERATO che, secondo l'art 67, comma 7, del nuovo CCNL *"la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 (C.F.R. Sezione regionale di controllo Basilicata n.2/2019 /PAR, Sezione controllo Lombardia n. 200/2018/PAR)"*;

VISTO che il fondo incentivante e le risorse per le indennità di posizione e di risultato sono strettamente collegati secondo un sistema di *"vasi comunicanti"*, in quanto l'eventuale crescita dell'uno può essere compensata dalla diminuzione dell'altro;

CONSIDERATO che l'art. 15 comma 7 infatti, precisa che, in caso di riduzione delle risorse destinate agli Enti Locali alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina una corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate. Mentre spetta alla contrattazione *"l'incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017, una riduzione delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 CCNL (art. 7 comma 4 lettera u) CCNL; cfr. Sezione controllo Lombardia delibera n. 200/2018/PAR, Sezione controllo Puglia n. 27/PAR/2019)"*;

TENUTO CONTO infine del parere della Corte dei Conti, sezione Regionale per la Toscana, deliberazione n. 277/2019/Par, secondo la quale a differenza di quanto affermato dalla RGS nel

suddetto parere, ritiene, conformemente a quanto indicato dalla sezione regionale per la Puglia, con deliberazione n. 27/2019/PAR, che *“il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.L.GS. 75/2017 non può essere che riferito alla spesa complessiva e non a quella delle singole categorie”*.

CONSIDERATA inoltre la Corte dei Conti, sezione regionale per le Marche, parere n. 31/2018/PAR, la quale afferma che *“la giurisprudenza della Corte dei conti ha più volte evidenziato come l’applicabilità di tale vincolo debba riferirsi all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle su singole componenti”*;

PRESO ATTO che questa lettura consente agli Enti, pur nel rispetto del tetto, nell’ambito della propria autonomia gestionale, di poter incrementare il Fondo delle Posizione organizzative (quali strumento di gestione fondamentale), senza dover contrattare l’importo con la parte sindacale ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 21/05/2018: *“u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 2 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D.LGS n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’Art. 67”*;

VISTO che il fondo risorse decentrate per l’anno 2020 è stato quantificato, in un importo complessivo di **€ 61.202,70**, come da elaborato “Costituzione Fondo” con acclusa relazione metodologica redatti dal dott. Emilio Petrucci, allegati alla presente, e pertanto risulta più che capiente rispetto alla dotazione organica dell’Ente e mai del tutto spese nel corso degli ultimi anni;

PRESO ATTO delle scarse risorse a disposizione per l’erogazione delle indennità di posizione e di risultato per le posizioni organizzative, risultanti pari **ad euro 20.658,30** così come dal limite definito da quanto previsto nel 2016;

TENUTO CONTO che nel calcolo del tetto del fondo 2016 vanno comprese le risorse per le indennità di risultato attribuibili, anche se non erogate;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 05.05.2017 con la quale si determinava l’importo della retribuzione di posizione ai n. 2 titolari di posizioni organizzative - da imputare a carico del bilancio – in € 12.911,42, con decorrenza 01/04/2017, variando l’importo precedentemente assegnato;

CONSIDERATO CHE l’importo massimo teorico per le indennità di posizione e di risultato per l’esercizio 2020, considerando n. 2 posizioni organizzative a tempo pieno ed una retribuzione di risultato del 25%, ammonta **ad € 32.278,55**;

RITENUTO, per quanto precede, **di dover trasferire l’importo di euro 11.620,25** di risorse dal fondo salario accessorio al fondo per le posizioni organizzative, così come reso possibile dalla normativa attualmente vigente e date le premesse sopra elencate;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e sue successive modifiche e integrazioni.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche e integrazioni.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di definire e costituire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo delle Risorse decentrate 2020 per il personale non dirigente del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, come di seguito riportato:

TOTALE RISORSE STABILI	€ 42.853,86
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 0,00
TOTALE RISORSE	€ 42.853,86
- RIDUZIONE PER QUOTA PERSONALE CESSATO	<u>- € 14.717,54</u>
NETTO FONDO	€ 28.136,32
ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	€ 9.679,58
TOTALE FONDO DISPONIBILE	€ 37.815,90
+ Incentivo Progettazione	€ 10.000,00
+ Incentivo ISTAT	€ 1.000,00
+ Aumenti CCNL 2015/2018 su PEO storiche	€ 5.237,00
+ RIA Post 2018	€ 3.706,09
+ Economie di straordinario anno precedente	€ 2.203,08
+ art. 67 c. 1 CCNL 21/05/2018: 0,2% montesalari 2001	€ 575,03
+ art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/05/2018: € 83,20 per dip. 31/12/15	<u>€ 665,60</u>
TOTALE	€ 61.202,70

come da prospetto di calcolo del Fondo 2020 allegato;

- 3) DI DARE ATTO che la determinazione del Fondo per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce delle evoluzioni normative in materia;
- 4) DI DARE ATTO che il Fondo delle risorse decentrate calcolato per l'anno 2020 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016, atteso che l'importo complessivo delle voci che concorrono al limite ammontano, rispettivamente, ad € 28.136,32 rispetto al limite di € 30.003,48;
- 5) DI TRASFERIRE, per le motivazioni in premessa indicate, l'importo di euro 11.620,25 dal fondo risorse decentrate al fondo per le posizioni organizzative, **rideterminando pertanto l'importo del fondo del fondo risorse decentrate in € 49.582,45;**
- 6) DI ATTESTARE che i finanziamenti relativi al Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 trovano copertura negli appositi capitoli dei relativi Bilanci ed afferenti la spesa del personale, **limitatamente all'importo di € 33.639,28 per cui occorre ricondurre a tale cifra l'entità effettiva del Fondo risorse decentrate 2020;**
- 7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale on-line (art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e succ. mod.) per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Nerone Fabrizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (085/8574131).

San Valentino, li 23.12.2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Nerone Fabrizio)

Sulla presente determinazione è apposto il seguente visto e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Nerone Fabrizio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis TUEL)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Nerone Fabrizio)

N. 100 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi:

dal 03/04/2021 al 17/04/2021

Data 03/04/2021

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI



**COSTITUZIONE FONDO
RISORSE STABILI**

FONTE	DESCRIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Art. 14, comma 4	A decorrere al 31.12.1999 le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% - I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.	278,45	278,45	278,45
Art. 15, comma 1, lett. a) fondo base	(Ccnl 1995 - Art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) Importo effettivamente previsto (non un fondo teorico ma quello effettivamente previsto nel proprio bilancio - impossibilità di recuperare somme che avrebbero dovuto essere previste e non lo sono state) per l'anno 1998 relativamente a: a) Fondo per la remunerazione di particolari posizioni di disagio, pericolo o danno; b) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità; c) Fondo per la qualità della prestazione individuale; d) Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi. Oltre all'eventuale straordinario pagato ai titolari di posizione organizzativa.	19.625,36	19.625,36	19.625,36
Art. 15, comma 1, lett. g)	Risorse destinate nel 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato al personale in servizio, secondo le percentuali in vigore, per come determinate dal Ccnl del 16.07.1996.	2.349,88	2.349,88	2.349,88
Art. 15, comma 1, lett. J)	Incremento (non facoltativo ma obbligatorio) dello 0,52% del monte salari 1997 escluso la quota relativa ai dirigenti.	2.020,67	2.020,67	2.020,67
Art. 4, comma 1 - Ccnl 05.10.2001	A partire dall'anno 2001 - incremento (obbligatorio) dell'1,1% del monte salari 1999 escluso la quota relativa ai dirigenti.	3.184,03	3.184,03	3.184,03
Art. 15, comma 5	Derivante dagli effetti dell'incremento delle dotazioni organiche.	-	-	-
FONDO STABILE ART. 32, COMMA 1 - CCNL 22/01/2004		27.458,39	27.458,39	27.458,39
Art. 32, comma 1 Ccnl 22.01.2004 Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza.		1.782,60	1.782,60	1.782,60

CCNA 22/01/2004	<p>Art. 32, comma 2 Ccnl 22.01.2004 Gli enti incrementano le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dal 2003 con un importo corrispondente all'0,50% del m.s. dell'anno 2001, esclusa la dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.</p>	1.437,58	1.437,58	1.437,58
	<p>Art. 32, comma 3 Ccnl 22.01.2004 Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti e che sani ovvero non devono trovarsi nelle condizioni di dissesto o strutturalmente deficiari.</p>			
	<p>Art. 32, comma 7 Ccnl 22.01.2004 La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate al comma 3, di un ulteriore 0,20% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del CCNL 22.01.2004 - Alte professionalità.</p>			
Art. 4 Ccnl 09/05/2006	<p>1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valore per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</p>	1.572,20	1.572,20	1.572,20
Art. 8 CCNL 11/04/2008	<p>Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.</p>	1.981,22	1.981,22	1.981,22
Art. 4, comma 2 - Ccnl 05.10.2001	<p>Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - 2009 + 2014</p>	2.893,45	2.893,45	2.893,45
Art. 4, comma 2 - Ccnl 05.10.2001	<p>Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2010 - 2017</p>	1.111,78	1.111,78	1.111,78
INCREMENTI	Incremento per effetto aumenti CCNL su PEO	2.749,47	2.749,47	2.749,47
DECREMENTI	Quote personale trasferito (ATA)	1.867,16	1.867,16	1.867,16
	TOTALE RISORSE STABILI (1)	42.853,86	42.853,86	42.853,86
	<p>COSTITUZIONE FONDO <u>RISORSE VARIABILI</u></p>			

Fonte contrattuale	Descrizione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Art. 4, comma 2 - Ccnl 05.10.2001	Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio ANNO 2015 - QUOTE IN DODICESIMI	-	-	-
Art. 15, comma 1, lett. d) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 4 Ccnl 05.10.2001	Art. 43 della legge 449/97. Possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione della struttura organizzativa e di realizzare maggiori economicità. L'art. 43, tra l'altro, al quinto comma, prevede che i titolari di centri di spesa definiscano, all'inizio di ogni esercizio, i risparmi di gestione da conseguire, in misura non inferiore al 2% degli stanziamenti di parte corrente. La metà di tali importi costituisce economia di bilancio, l'altra metà viene destinata ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti. Possibilità di incrementare il fondo con le riserve che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività personale - già disciplinate dall'art. 31, comma 1, del Ccnl 1995. - della progettazione ai sensi del D. lgs. 163/2006 - Art. 92, incentivo recupero evasione ICI, compensi ISTAT, compensi per professionisti legali - FONDO NEL FONDO			
Art. 15, comma 1, lett. k) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 3 Ccnl 05.10.2001	PROGETTAZIONE AVVOCATURA ICI ISTAT QUOTE DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE COSTI Art. 208 CdS - Miglioramento servizi sicurezza urbana e stradale Il fondo di cui all'art. 15, destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, può essere incrementato di una quota pari all'1,2%, a decorrere dall'1.4.99, del monte salari del 1997, esclusa, come sempre, la quota relativa alla dirigenza. Questa possibilità è applicabile allorquando nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, e comunque non potrà essere utilizzata, per espressa previsione del comma 3 dello stesso articolo, dagli enti strutturalmente deficitari e/o dissestati per i quali non sia intervenuta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Ulteriore condizione è che la effettiva disponibilità sia accertata da parte dei servizi di controllo interno o dei Nuclei di valutazione, i quali dovranno attestare che tali disponibilità derivino da processi di razionalizzazione delle attività ovvero siano state espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. (T.Q.M.)			

Art. 15, comma 5 Ccnl 01.04.1999	Incrementi derivanti dall'attivazione di nuovi servizi o da processi di riorganizzazione			
Art. 54 Ccnl 14.09.2000	Destinare una quota parte del rimborso spese, esistente nelle condizioni finanziarie, per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo per le politiche di sviluppo, per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.			
TOTALE RISORSE VARIABILI (2)		-	-	-

RIEPILOGO RISORSE

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
TOTALE RISORSE STABILI (1)	42.853,86	42.853,86	42.853,86
TOTALE RISORSE VARIABILI (2)	-	-	-
TOTALE 3 = (1 + 2)	42.853,86	42.853,86	42.853,86

RIDUZIONE PER RICONDUZIONE ALIMIT2014/2015/2016 (VEDI CIRCOLARE 20/2015 RGS) (4)			
RIDUZIONE PER QUOTA personale Cessato 0	-	14.717,54	14.717,54
RECUPERO QUOTA DA SFORAMENTO	-	-	-
NETTO FONDO ANNO 5 = (3-(4+5))	28.136,32	28.136,32	28.136,32
ECONOMIE ANNO PRECEDENTE (DA SOMMARE ALLE DISPONIBILITA' PER LA PRODUTTIVITA') (A)	16.939,46	17.726,35	9.679,58
ECONOMIE DI STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE (DA SOMMARE ALLE DISPONIBILITA' PER LA PRODUTTIVITA') (B)	-	-	-
TOTALE FONDO DISPONIBILE (6) = 5 + (A+B)	45.075,78	45.862,67	37.815,90

NON CONCORRE AL LIMITE

INCENTIVO PROGETTAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AVVOCATURA	-			
INCENTIVO ISTAT			1.000,00	
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE				
AUMENTI CCNL 21052018 SU PEO STORICHE	6.996,38	8.764,82		5.237,00
SOMME DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 7 DEL d. lgd. 165/2001 (Recupero somme da incarichi a dipendenti dell'ente non autorizzati)				
SPONSORIZZAZIONI - ACCORDI DI COLLABORAZIONE				
ria post 2018	1.051,83	2.084,93		3.706,09
SPONSORIZZAZIONI - ACCORDI DI COLLABORAZIONE				
ECONOMIE DI STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE (DA SOMMARE ALLE DISPONIBILITA' PER LA PRODUTTIVITA') (F)	-	-	4.404,44	2.203,08
art. 67 c.1 ccnl 21/05/2018: 0,2% monte salari 2001		575,03	575,03	575,03

art. 67c2 lett a) ccnl 21/05/2018: 83,2 euro per dip 31/12/2015	665,60	665,60	665,60
di 135/2018 art 1 bis c. 2 fuori tetto salario accessorio incrementi indennità posizione e risultato p.o. se finanziate con capacità assunzionali- cc lombardia solo per quelle esistenti e per enti privi di dirigenza. 21/0/2019			
art. 67 c3 e Rgs 169507/2019: incremento risparmi straordinario			
aumento per nuovi assunzioni su media pro capite 31/12/2018			
diminuzione per cessazioni su media pro capite 31/12/2018			
TOTALE	59.960,18	67.953,05	61.202,70

**UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ**

Fonte contrattuale	Descrizione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Art. 33 Ccnl 22.01.04 – indennità di comparto	<p>Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto regioni e delle autonomie locali con quelle del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato indennità di comparto. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare.</p> <p>Le quote di indennità di cui alle lettere b e c del comma 4 dell'art. 33, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nelle disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 4) a seguito di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate, in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.</p> <p>Importi a carico del fondo:</p>			

	<p>a) importo relativo al periodo 01.01.2003 - 30.12.2003 come indicato nella tabella "D" allegata al CCNL 22.01.2004 per dodici mensilità.</p> <p>b) importo a far data dal 31.12.2003 come indicato nella tabella "D" allegata al CCNL 22.01.2004 per dodici mensilità</p>		
<p>Art. 34 Ccnl 22.01.04 – progressioni orizzontali</p>	<p>Il comma 4 dell'art. 34, del CCNL 22.01.2004 disapplica la disciplina relativa all'art. 16, comma 2, del CCNL 01.04.1999 (costo medio ponderato). L'art. 35 del CCNL 22.01.2004 integra le posizioni economiche di una nuova posizione di sviluppo (AS – B7 – C5 – D6). Anche per l'istituto delle progressioni sono riacquisiti nelle disponibilità delle risorse decentrate gli importi fruiti dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore.</p> <p>Importi a carico del fondo:</p> <p>Led e progressioni economiche precedenti</p> <p>Progressioni orizzontali</p>		
<p>Oneri di riclassificazione</p>	<p>Art. 7, CCNL 31/03/1999</p>		
<p>Art. 17, c. 2, lett. c) Ccnl 01.04.99 – retribuzione di posizione e risultato enti con dirigenti</p> <p>Art. 10 Ccnl 22.01.04 – alte professionalità – enti con dirigenti</p>	<p>Retribuzione di posizione e risultato negli enti con presenza di dirigenti. Nel Comuni di minori dimensioni demografiche, gli importi gravano sul bilancio</p> <p>Importo destinato a finanziare la disciplina delle alte professionalità negli enti con dirigenti</p>		
<p>Art. 17, comma 3, Ccnl 01.04.1999</p>	<p>Indennità di € 774,69 attribuita al personale della ex 8° q.f., che non è investito di incarico di Posizione Organizzativa e che ne beneficiava al momento di entrata in vigore del Ccnl. Tale importo viene ricompreso della retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 10 del Ccnl 31.03.1999.</p>		
<p>Art. 36 Ccnl 22.01.04 e Art. 17, c. 2, lett. f) Ccnl 01.04.99 – specifiche responsabilità</p> <p>Art. 36, comma 1 - Ccnl 22.01.04</p>	<p>Esercizio di compiti che comporta specifica responsabilità da parte del personale delle cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di posizione (l'ipotesi ricorre solo quando nell'ente non sono individuati i responsabili delle strutture apicali ai sensi dell'art. 107 del TUEL - nel caso occorre individuare e specificare il concetto di specifica responsabilità.), compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della cat. D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.</p> <p>Il compenso può essere determinato entro i seguenti valori annui lordi: max 2.500 €</p>		

SPETT.LE

Comune di Comune di San Valentino in
Abruzzo Citeriore
Via Fiume, 4 - 65020 San Valentino in Abruzzo
Citeriore (PE)

Oggetto: Relazione metodologica alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020

Con la presente si intende fornire una breve nota metodologica inerente l'incarico di ricostruzione del Fondo Risorse Decentrate, anche alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni e dall'ultimo CCNLL Enti locali del 21/05/2018 con relative note interpretative e modifiche intervenute nel tempo.

Naturalmente, viene fatto salvo tutto quanto già descritto nelle precedenti note, tenendo debitamente conto degli ulteriori limiti e novità introdotti dal nuovo CCNL di comparto e le relative note illustrative ed interpretative giurisprudenziali e contrattuali.

Tutto ciò al fine di determinare la c.d. parte stabile del fondo stesso, da consolidare negli anni. Successivamente, si è proceduto a determinare le ulteriori componendi costituenti il fondo stabile propriamente detto, oltre che le componenti di natura variabile e quelle non rientranti nel calcolo dei limiti di costituzione del fondo così come specificato dalla normativa in vigore via via nei differenti esercizi a seconda dei differenti e diversificati interventi legislativi, contrattuali ed interpretativi che si sono avvicendati nel tempo ed i cui richiami sono riportati di fianco a ciascuna quantificazione.

In questa sede inoltre si è proceduto a confrontare la costituzione dei vari fondi nei differenti esercizi, attraverso l'applicazione della metodologia di calcolo di cui sopra, nel rispetto della normativa vigente, con i fondi "contrattati" negli stessi esercizi al fine di evidenziarne le anomalie e facendo emergere eventuali differenze di calcolo, con recupero o meno di fondi e ricostruzione del fondo in dette annualità. Tale confronto, in particolare, è risultato particolarmente utile a partire dalle anomalie emerse dal 2015 in poi, riscontrando quanto segue:

			2015	2016	2017	2018	2019
FONDO DISPONIBILE/DIFFERENZA			34.295,57 32.659,25	40.757,68	52.569,83	49.960,18	57.953,05
CONTRATTATO			24.200,72	24.265,50	35.630,37	32.233,83	48.273,47

Occorre evidenziare come sia apparentemente calcolato in maniera errata la voce "Posizioni economiche acquisite" presenti nel verbale di contrattazione decentrata sottoscritto in data 26/07/2019, soprattutto in considerazione delle dimensioni dell'Ente, del numero dei suoi dipendenti e di quanto previsto nel precedente verbale di contrattazione per l'annualità 2018.

In ultimo, si conferma quanto detto nella mia precedente nota per quanto concerne l'erogazione di indennità di posizione e di risultato per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 dei titolari di P.O.

PETRUCCI EMILIO

DOTTORE COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

in misura maggiore rispetto al limite costituito dall'erogato o comunque impegnato in bilancio per tali indennità per l'annualità 2016, come da tabella che segue:

	2016	2017	2018	2019
indennità di posizione limite 2016	20.658,30	20.658,30	20.658,30	20.658,30
indennità di posizine percepià	20.658,30	30.664,63	32.278,55	29.249,75

Al riguardo si consiglia, vista anche la congruità del fondo così come ricostruito e le economie conseguenti, il trasferimento di risorse dal fondo decentrato a quello per le posizioni organizzative delle somme necessarie al recupero di tali eccedenze, nella misura, nei limiti e secondo le condizioni di fattibilità previste dalla normativa e dagli orientamenti giurisprudenziali e contrattuali attualmente vigenti.

Montesilvano, li 14/12/2020



Emilio del Presidente
Dott. Emilio Petrucci